

Codice A2101D

D.D. 19 dicembre 2025, n. 332

L.R. 34/2004. DGR n. 31-2017/2025/XII del 15 dicembre 2025. Affidamento del servizio di realizzazione del progetto "Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 - dicembre 2026" a Ceipiemonte s.c.p.a. e approvazione dello schema di Convenzione (CUP J68I25001350002 - CIG B9A2DB5068). Impegno di spesa di Euro 1.475.000,00 sui capitoli 14025



ATTO DD 332/A2101D/2025

DEL 19/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100B - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI

A2101D - Affari internazionali e cooperazione

OGGETTO: L.R. 34/2004. DGR n. 31-2017/2025/XII del 15 dicembre 2025. Affidamento del servizio di realizzazione del progetto “Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026” a Ceipiemonte s.c.p.a. e approvazione dello schema di Convenzione (CUP J68I25001350002 – CIG B9A2DB5068). Impegno di spesa di Euro 1.475.000,00 sui capitoli 140259/2025 e 140259/2026 a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. e di Euro 660,00 a favore di ANAC sul capitolo 140259/2025.

Premesso che:

la L.R. 34/2004 prevede (art.1) che la Regione persegua lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, nonché l’incremento della competitività, la crescita del sistema produttivo e dell’occupazione e dispone che questo avvenga (art. 2) attraverso interventi diretti a favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo, l’innovazione tecnologica e produttiva, lo sviluppo della base produttiva e la costituzione di nuove imprese, i processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione.

Nel perseguire le finalità della succitata L.R. 34/2004, la Regione Piemonte ha attivato da diversi anni azioni di promozione internazionale rivolte a settori di eccellenza del sistema economico piemontese. A partire dal 2013 le azioni promozionali sono andate intensificandosi, dapprima attraverso il Piano per l’Internazionalizzazione del Piemonte nell’ambito del PAR-FSC 2007-2013, supportato da Regione Piemonte e Sistema Camerale, da ultimo con D.G.R. n. 1-815 del 29 dicembre 2014; successivamente attraverso i Progetti Integrati di Filiera – PIF, cofinanziati per le annualità 2017-2019 e 2020-2022 nell’ambito del POR FESR 2014-2020, da ultimo con D.G.R. n. 2-1656 del 15 luglio 2020, e per le annualità 2022-2023 attraverso il Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020, da ultimo con D.G.R. n. 28-5986 del 18 novembre 2022. Attualmente è in corso l’esecuzione dei PIF 2023-2025 a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027, così come definiti da ultimo con DGR n. 21-497 del 6 dicembre 2024, e con D.G.R. n. 29-2015 del 15 dicembre 2025 è stata approvata la scheda di Misura a valere sul nuovo ciclo di PIF 2026 – 2029.

Al fine di dare continuità e piena efficacia alle suindicate iniziative, anche alla luce del continuo divenire dello scenario geopolitico ed economico internazionale, la Giunta regionale con DGR n. 31-2017/2025/XII del 15 dicembre 2025 ha deliberato di individuare e sostenere un'”Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026” che promuova e valorizzi, in sinergia con le altre iniziative regionali sopracitate, le eccellenze del territorio piemontese sia dei beni industriali che dei beni di consumo, coinvolgendo grandi aziende, key player del territorio, PMI e start up.

Secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale, tale iniziativa dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere la competitività e valorizzare le competenze, le tecnologie e le soluzioni innovative delle aziende nei settori di riferimento;
- accrescere tra i clienti internazionali la percezione di Torino e del Piemonte come centri strategici per l’approvvigionamento e la localizzazione di produzioni di alto valore;
- posizionare le imprese a un livello di leadership internazionale, anche attraverso nuovi modelli collaborativi tra aziende;
- migliorare l’efficacia di penetrazione nei mercati esteri e rafforzare la presenza delle singole imprese su scala internazionale;
- mantenere viva l’attenzione di player e buyer globali, promuovendo attività di comunicazione e marketing per ampliare la visibilità;
- aumentare l’efficacia delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze piemontesi nel settore dei beni industriali e dei beni di consumo, per un impatto più rilevante sui mercati internazionali;
- incrementare la conoscenza dei trend economici internazionali, dei mercati strategici e dei potenziali prospect, al fine di supportare la pianificazione strategica delle attività di internazionalizzazione dei settori di eccellenza piemontesi nel mutato contesto economico internazionale, con la possibilità di trovare anche nuove opportunità di business sia per le filiere tradizionali sia per nuove filiere che potrebbero emergere da questa attività.

Con la succitata DGR n. 31-2017/2025/XII del 15 dicembre 2025, la Giunta Regionale ha inoltre ritenuto di:

- destinare, per l’attuazione della suddetta Iniziativa promozionale, una spesa massima di euro 1.475.660,00 o.f.i., compreso il contributo da versare all'ANAC da parte della stazione appaltante, che trova copertura finanziaria per euro 830.660,00 sul cap. 140259/2025 e per euro 645.000,00 sul cap 140259/26 - Missione 19, Programma 1901;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Settore Affari Internazionali e Cooperazione, l’implementazione della suindicata Iniziativa di promozione internazionale, anche avvalendosi di un proprio ente *in house* nel rispetto delle previsioni dell’art. 7 del D.lgs 36/2023.

Considerato che Ceipiemonte s.c.p.a., forte anche del lavoro sinergico portato avanti con le iniziative dedicate alla valorizzazione delle imprese piemontesi all’estero, in particolare attraverso i Progetti Integrati di Filiera – PIF (da ultimo con D.G.R. n. 21-497 del 6 dicembre 2024), detiene un’esperienza pluriennale in materia di promozione del territorio e realizzazione di attività a sostegno dell’internazionalizzazione del tessuto economico piemontese, supportando le aziende nello sviluppo di nuovi modelli di crescita sui mercati esteri, anche grazie a una costante analisi del contesto globale in continua evoluzione.

Rilevato che, al fine di dare attuazione a quanto previsto con la succitata DGR n. 31-2017 del 15 dicembre 2025, il Settore Affari Internazionali e Cooperazione, con la nota prot. n. 12832/A2100B del 16 dicembre 2025 contenente le specifiche del servizio richiesto, attraverso la piattaforma

SINTEL (Identificativo procedura 211719111 - CODICE CIG B9A2DB5068), ha richiesto alla società *in house providing* Ceipiemonte s.c.p.a. di presentare una proposta progettuale esecutiva, con relativo budget di spesa costituente l'offerta economica, che definisca in dettaglio le azioni atte a realizzare le iniziative promozionali di cui sopra.

Considerato che Ceipiemonte s.c.p.a. ha presentato sulla piattaforma SINTEL (prot. informatico SINTEL n. 1765965836244), nel termine assegnato, una proposta di progetto per la realizzazione di un "Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026", con relativa offerta economica, pari ad euro 1.475.000,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972, che, coerentemente con quanto richiesto con le specifiche del servizio di cui alla citata nota prot. n. 12832/A2100B del 16 dicembre 2025, mira a promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio piemontese sia dei beni di consumo che dei beni industriali, aumentando la competitività del sistema economico regionale attraverso le seguenti attività:

- attività ed eventi a supporto dei settori dei beni industriali piemontesi, con particolare attenzione agli eventi e fiere di maggior rilievo per le imprese del territorio e per i settori considerati strategici;
- attività ed eventi a supporto dei settori dei beni di consumo piemontesi, diretti a dare visibilità alle aziende del comparto attraverso la partecipazione a importanti appuntamenti internazionali, anche attraverso l'organizzazione di azioni collaterali;
- attività ed eventi di promozione del territorio piemontese, da realizzarsi attraverso missioni istituzionali e di sistema all'estero, così come attraverso l'accoglienza di delegazioni estere istituzionali e imprenditoriali in Piemonte, nonché attraverso un lavoro di marketing intelligence volto a individuare nuovi mercati di sbocco e filiere emergenti.

Dato atto che:

- Ceipiemonte, costituito con la Legge regionale del 13 marzo 2006, n. 13 e s.m.i., è soggetto a controllo analogo e in capo al medesimo sussistono le condizioni di legittimità individuate dall'ordinamento italiano e dalla Direttiva 2014/24/UE per poter essere qualificato come soggetto *in house providing*. A seguito della D.G.R. n. 21- 2976 del 12 marzo 2021, che ha modificato la D.G.R. n. 2-6001 del 1° dicembre 2017, approvando le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, è stato specificato il processo relativo al controllo analogo e definite le competenze all'interno della Regione in merito all'applicazione del medesimo;

- con la D.G.R. n. 25 - 4121 del 19 novembre 2021 è stata approvata la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Ceipiemonte s.c.p.a. in qualità di soggetto *in house*, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Dlgs 50/2026 s.m.i. al tempo vigente.

Tenuto conto che a decorrere dal 1° luglio 2023 hanno acquisito efficacia le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in vigore dal 1 aprile 2023, tra cui la disposizione di cui all'art. 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa", contenente la nuova disciplina per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte delle stazioni appaltanti a società *in house*.

Rilevato che:

- l'ANAC, con Delibera n. 538 del 12 giugno 2019, aveva disposto l'iscrizione dell'Unione

Regionale delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte e degli altri soci firmatari del Patto Parasociale, tra cui la Regione Piemonte, all'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing a Ceipiemonte s.c.p.a. (comunicazione ANAC prot. n. 0058708 del 19 luglio 2019) e che l'iscrizione al suddetto elenco costituiva presupposto legittimante per gli affidamenti diretti a mezzo di società in house, ai sensi del previgente art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- rispetto all'istruttoria condotta da ANAC non sono intervenute modifiche allo Statuto di Ceipiemonte s.c.p.a., la cui ultima approvazione è risalente al 15 gennaio 2018.

Ritenuto, pertanto, di potersi avvalere della collaborazione di Ceipiemonte s.c.p.a. per lo svolgimento delle attività di realizzazione del succitato progetto, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società *in house*, in particolare di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, e in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-2976/2021 sopra richiamata.

Rilevata la conformità della sopra citata offerta economica presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. al valore della tariffa giornaliera unitaria per persona ritenuto congruo dalla succitata D.G.R. n. 25 – 4121 del 19 novembre 2021 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Ceipiemonte s.c.p.a. in qualità di soggetto *in house* ai sensi dell’art. 192, comma 2, del Dlgs 50/2026 s.m.i.”.

Valutata favorevolmente la congruità dell’offerta economica presentata da Ceipiemonte s.c.p.a., attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL del valore di euro 1.475.000,00, anche alla luce della nuova disciplina in materia di affidamenti *in house* introdotta dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, la quale si pone in continuità con quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, come espresso nelle argomentazioni riportate nell’apposita Relazione tecnica “Analisi della congruità economica delle offerte per il servizio di realizzazione di un’“Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026” del Responsabile del Settore Affari Internazionali e Cooperazione, conservata agli atti del Settore e fatte salve ulteriori valutazioni in caso di un’eventuale revisione della tariffa giornaliera di Ceipiemonte s.c.p.a..

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di approvare la proposta progettuale “Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026” e la relativa offerta economica di euro 1.475.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972), presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. tramite la piattaforma SINTEL (protocollo informatico 1765965836244 – CIG B9A2DB5068) e altresì conservata agli atti dell’Amministrazione regionale (prot. n. 13023/A2100B del 18 dicembre 2025), contribuendo in tal modo a dare attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-2017 del 15 dicembre 2025;
- di affidare a Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio di realizzazione delle attività previste dal Progetto “Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026”, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società *in house* e in conformità di quanto previsto dalla D.G.R. n. 21- 2976 del 12 marzo 2021;
- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Ceipiemonte s.c.p.a., allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), al fine di regolare le modalità operative e finanziarie di realizzazione del servizio e disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci tra le parti derivanti dall’affidamento del medesimo.

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare a favore di Ceipiemonte s.c.p.a., a copertura delle spese per l'affidamento del servizio sopra indicato, sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 della Regione Piemonte, annualità 2025 e 2026, la somma complessiva di euro 1.475.000,00, di cui:

- euro 830.000,00 sul capitolo 140259/2025 (Missione 19 - Programma 1901), a copertura dell'anticipo pari al 30% del valore dell'affidamento e delle spese per la realizzazione delle attività progettuali al 31 dicembre 2025;

- euro 645.000,00 sul capitolo 140259/2026 (Missione 19 - Programma 1901), a copertura del saldo finale del servizio.

Rilevato che occorre inoltre impegnare la somma di Euro 660,00 sul capitolo 140259/2025 (Missione 19 - Programma 1901) del Bilancio regionale finanziario gestionale 2025-2027, a favore di ANAC (cod. benef. 297876), quale contributo della Stazione appaltante per la procedura di gara identificata dal codice CIG B9A2DB5068, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti (Delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610).

Visti i capitoli 140259/2025 e 140259/2026 che risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità.

Dato atto che:

- le codifiche per le transazioni elementari dei capitoli 140259/2025 e 140259/2026, sono rappresentate nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile alle annualità 2025 e 2026, come sopra specificato.

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;

- la natura della spesa è non ricorrente e la spesa è finanziata da risorse fresche;

- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);

- la fonte dell'entrata che finanzia la spesa è da rinvenirsi in fondi regionali;

- il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16/7/2021 e s.m.i. con DPGR del 21 dicembre 2023 N. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- ai sensi della L. 266/2002, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di

Ceipiemonte s.c.p.a. risulta regolare con validità fino al 27 febbraio 2026 e il DURC di ANAC risulta regolare con validità fino al 31 dicembre 2025.

Dato atto altresì che:

- al succitato Progetto, tramite procedura del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP J68I25001350002);

- all'affidamento in house del suddetto servizio, tramite la piattaforma e-procurement SINTEL, è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara – CIG B9A2DB5068

- il Responsabile Unico del Progetto-RUP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è Davide Antonio Gandolfi, Dirigente del Settore Affari internazionali e Cooperazione della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, come da dichiarazione depositata agli atti del Settore Affari internazionali e Cooperazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 14, 16 e 17;
- la Legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la Legge regionale del 13 marzo 2006, n. 13 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Legge regionale del 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027";
- la Legge regionale del 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la Legge regionale del 06 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027";
- la D.G.R. n. 5-1482/2025/XII del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021, come modificato dal Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 approvato con D.P.G.R. del 21 dicembre 2023;
- la D.G.R. n. 10-1857/2025/XII del 24 novembre 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per il triennio 2025-2027 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011. (Direzioni A15-A16-A17-A20-A21-A22);
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A,B, D della dgr 12- 5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 38-1162/2025/XII del 26 maggio 2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11- 739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle";

determina

per le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la proposta di progetto presentata da Ceipiemonte s.c.p.a., denominata “Iniziativa

promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026”, agli atti del Settore Affari Internazionali e Cooperazione con prot. n. 13023/A2100B del 18 dicembre 2025, e come presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. tramite piattaforma SINTEL (prot. informatico SINTEL n. 1765965836244) a seguito di procedura di gara identificata dal codice CIG B9A2DB5068, comprensiva del preventivo di spesa costituente l’offerta economica di Euro 1.475.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972), in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-2017 del 15 dicembre 2025;

- di affidare a Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio di realizzazione delle attività previste dal succitato progetto per l’importo di Euro 1.475.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972), come da offerta economica di Ceipiemonte s.c.p.a. che si approva, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società *in house* e in conformità alla D.G.R. n. 21- 2976 del 12 marzo 2021;

- di dare atto che al progetto “Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026”, tramite procedura del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP J68I25001350002);

- di impegnare a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. (cod. ben. 128584), a copertura delle spese per l’affidamento del servizio sopra indicato, sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 della Regione Piemonte, annualità 2025 e 2026, la somma complessiva di euro 1.475.000,00, ripartita, per quanto esposto in premessa, nel seguente modo:

- euro 830.000,00 sul capitolo 140259/2025 (Missione 19 - Programma 1901)
- euro 645.000,00 sul capitolo 140259/2026 (Missione 19 Programma 1901)

- di impegnare la somma di euro 660,00 sul capitolo 140259/2025 (Missione 19 - Programma 1901) del Bilancio regionale finanziario gestionale 2025-2027, a favore di ANAC (cod. benef. 297876), quale contributo della Stazione appaltante per la procedura di gara identificata dal codice CIG B9A2DB5068;

IL DIRIGENTE (A2101D - Affari internazionali e cooperazione)
Firmato digitalmente da Davide Antonio Gandolfi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_-_Convenzione_Regione_Piemonte_-_Ceipiemonte.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E CEIPIEMONTE
S.C.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “INIZIATIVA PROMOZIONALE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE A SUPPORTO DEL SISTEMA
PRODUTTIVO REGIONALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2025 –
DICEMBRE 2026” (CUP J68I25001350002 – CIG B9A2DB5068)**

TRA

REGIONE PIEMONTE Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei,
Settore Affari Internazionali e Cooperazione in persona del Responsabile di Settore
pro tempore, Davide Antonio Gandolfi, domiciliato per l’incarico presso la Regione
Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte, 1 - C.A.P. 10127 - C.F. n. 80087670016 (nel
seguito anche “Regione”)

E

CEIPIEMONTE s.c.p.a., con sede in Torino, Via Nizza n. 262 int. 56, con
C.F./P.IVA 09489220013 in persona del Direttore Generale, Stefano Nigro, a ciò
facoltizzato per procura a rogito Notaio Andrea Ganelli del 22/02/2022 rep. n.
51986, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito anche
“Ceipiemonte”),
nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE:

- a) nell’ambito della L.R. 34/2004, con D.G.R. n. 31-2017/2025/XII del 15
dicembre 2025 la Giunta regionale ha approvato un’“Iniziativa
promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo

regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026”, che mira a promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio piemontese, sia dei beni industriali che dei beni di consumo, in sinergia con altre iniziative regionali in essere, a partire dai Progetti Integrati di Filiera – PIF, di cui con D.G.R. n. 29-2015 del 15 dicembre 2025 è stata approvata la scheda di Misura a valere sul nuovo ciclo di PIF 2026 – 2029;

b) con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha demandato alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Affari Internazionali e Cooperazione la realizzazione della suddetta iniziativa promozionale, anche avvalendosi di un proprio *ente in house* nel rispetto delle previsioni dell’art. 7 del D. lgs 36/2023;

c) con determinazione dirigenziale DD del è stata approvata la proposta di progetto presentata da Ceipiemonte attraverso la piattaforma SINTEL (protocollo informatico 1765965836244 – CIG B9A2DB5068), denominata “Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026”, comprensiva del preventivo di spesa costituente l’offerta economica di euro 1.475.000,00, che mira a promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio piemontese, aumentando la competitività del sistema economico regionale attraverso attività ed eventi a supporto dei settori dei beni industriali e dei beni di consumo e attività ed eventi di promozione del territorio piemontese;

d) con il medesimo provvedimento è stato affidato a Ceipiemonte il servizio di realizzazione delle attività previste dal progetto, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei

	servizi a mezzo di società in house, impegnando a favore di Ceipiemonte la	
	somma necessaria per l'affidamento del servizio, pari ad euro 1.475.000,00,	
	di cui euro 830.000,00 per l'annualità 2025 ed euro 645.000,00 per	
	l'annualità 2026;	
	e) con la presente Convenzione le Parti intendono regolare le modalità	
	operative e finanziarie di realizzazione del servizio e disciplinare i rapporti	
	e gli obblighi reciproci derivanti dall'affidamento del medesimo.	
	Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente Convenzione, le Parti	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – OGGETTO	
	La Regione affida a Ceipiemonte il servizio di realizzazione delle attività previste	
	dal progetto denominato “Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a	
	supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre	
	2026”, come meglio dettagliate nel progetto stesso che costituisce parte integrante e	
	sostanziale della presente Convenzione, ancorché non allegato alla stessa, bensì agli	
	atti dell'Amministrazione Regionale (prot. n. 13023/A2100B del 18 dicembre	
	2025). Il medesimo progetto è stato presentato tramite piattaforma SINTEL	
	(prot. informatico SINTEL n. 1765965836244), a seguito di avvio di procedura di	
	gara da parte del Settore Affari Internazionali e Cooperazione (ID PROCEDURA	
	211719111 - CIG B9A2DB5068) conclusasi con aggiudicazione. Al progetto	
	“Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo	
	regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026” è stato assegnato il	
	Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) n. J68I25001350002.	
	Art. 2 – ATTIVITÀ AFFIDATE A CEIPIEMONTE	
	Ai fini della realizzazione del servizio affidato, nell'esecuzione di tutte le attività	

necessarie all'attuazione del progetto sopra citato, Ceipiemonte opererà in stretto

raccordo con il Settore Affari Internazionali e Cooperazione, articolazione della

Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei.

A tal fine Ceipiemonte si impegna a:

- realizzare tutte le attività previste dal progetto sopra citato agli atti dell'Amministrazione regionale, come approvato con DD del....., fatte salve le variazioni in corso d'opera debitamente autorizzate, dando costante evidenza, nel materiale e nei servizi prodotti, in formato cartaceo o digitale, della titolarità in capo alla Regione Piemonte;
- garantire una adeguata collaborazione nelle attività di verifica e controllo, attraverso la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati;
- assicurare adeguata pubblicità e conoscibilità delle iniziative realizzate, utilizzando lo stemma istituzionale e i loghi specifici, secondo modalità che saranno fornite dal Settore Affari Internazionali e Cooperazione;
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al servizio affidato e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa ad esso;
- informare il Settore Affari Internazionali e Cooperazione, in qualità di Settore committente, sulla preparazione e organizzazione di iniziative ed eventi, anche al fine di organizzare la partecipazione regionale agli stessi.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto oggetto del presente affidamento,

costituenti variazioni in corso d'opera a titolo non oneroso, che si rendessero

necessarie in fase di esecuzione, dovranno essere formulate da Ceipiemonte

mediante richiesta scritta adeguatamente motivata e dovranno essere autorizzate per

iscritto dal Settore committente.

Nelle more della prescritta autorizzazione, la realizzazione di nuove o diverse attività rispetto a quelle previste dal progetto dovrà comunque essere concordata con il Settore Affari Internazionali e Cooperazione.

Tutte le attività progettuali dovranno essere svolte entro il 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe.

Art. 3 – COMPITI DELLA REGIONE

Nell'ambito della presente Convenzione, la Regione si impegna:

- a erogare a Ceipiemonte, per la realizzazione del servizio oggetto del presente affidamento, le somme che verranno rendicontate nell'ambito delle previsioni di spesa del progetto, costituente l'offerta economica complessivamente approvata, secondo le modalità previste al successivo art. 6;
- a trasmettere a Ceipiemonte ogni informazione e materiale utile alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento;
- a esercitare le funzioni e le attività di vigilanza e controllo; a tal fine Ceipiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione delle risorse, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione del servizio affidato.

Restano, in ogni caso, in capo alla Regione le seguenti attività:

- coordinamento della presenza regionale ad eventi di rappresentanza all'estero (missioni istituzionali, imprenditoriali e tecniche) o realizzati con modalità a distanza, nell'ambito del progetto sopra citato;
- predisposizione di accordi interregionali ed internazionali, che coinvolgano la Regione, e supporto alle attività conseguenti;
- coordinamento delle attività regionali a valenza internazionale;
- raccordo con le Istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali

funzionale alle attività.

Art. 4 – PROPRIETÀ E ACQUISIZIONE DEI RISULTATI E DEI PRODOTTI

La titolarità dei risultati raggiunti con la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento resta in capo alla Regione Piemonte, in qualità di stazione appaltante committente.

Nel caso in cui, in corso di svolgimento del servizio, si rendessero necessari lo sviluppo di software o l'acquisizione di banche dati o di altri prodotti funzionali allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, il soggetto affidatario del servizio riconosce all'Amministrazione regionale la proprietà intellettuale della soluzione informatica sviluppata e la titolarità dei prodotti acquisiti, impegnandosi, ove necessario, a trasferire i relativi diritti in capo alla Regione.

Art. 5 – RISORSE DISPONIBILI

Le risorse necessarie per l'affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione ammontano ad euro 1.475.000,00 e trovano copertura finanziaria sulle risorse impegnate, a favore di Ceipiemonte, con la determinazione dirigenziale DD del, per euro 830.000,00 sul capitolo 140259/2025 e per euro 645.000,00 sul capitolo 140259/2026 del Bilancio regionale finanziario gestionale 2025-2027 della Regione Piemonte (impegno n. 2025/.....; impegno n. 2026/.....).

Le prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

Le risorse verranno erogate in base alle disposizioni contenute nel successivo art. 6.

Art. 6 – EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie verranno erogate dal Settore Affari Internazionali e Cooperazione al soggetto affidatario del servizio, Ceipiemonte, con le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al 30% del valore dell'affidamento (euro 442.500,00), a titolo di anticipo, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, a seguito di comunicazione da parte di Ceipiemonte di avvio delle attività progettuali e presentazione di relativa fattura;

b) una seconda quota, nel limite massimo di euro 387.500,00, a seguito di presentazione, entro il 31 gennaio 2026, della rendicontazione delle attività svolte al 31 dicembre 2025, da presentarsi secondo le modalità indicate al successivo art. 7;

b) il saldo finale, che dovrà tener conto, in detrazione, dell'importo già erogato a titolo di anticipo e fatto salvo l'eventuale conguaglio in caso di accertamento di minore spesa rispetto a quanto preventivato e approvato con l'affidamento delle attività, a conclusione delle attività progettuali.

La seconda quota e il saldo finale verranno erogati entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che sarà emessa da Ceipiemonte a seguito di assenso da parte del Settore Affari Internazionali e Cooperazione alla fatturazione degli importi, espresso successivamente alla verifica della regolare esecuzione delle attività svolte in conformità al progetto approvato e alla sua eventuale modifica e/o integrazione in corso di esecuzione di cui al precedente art. 2.

Detta verifica sarà condotta sulla base dell'esame della documentazione che verrà presentata a supporto delle fatturazioni da Ceipiemonte, come meglio specificato al successivo art. 7.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la PA. Pertanto le fatture relative al servizio regolato dalla presente Convenzione dovranno essere inviate al seguente Codice Univoco Ufficio IPA della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi

Europei: 1MGN7P.

Sulle fatture presentate devono essere riportati i seguenti Codice identificativo di gara – CIG 211719111 e Codice Unico di Progetto - CUP J68I25001350002.

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 (tra cui gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici), tra l'altro, il codice unico di progetto (CUP).

Ogni fattura diversa non potrà essere ammessa e comporterà automatico rifiuto della stessa, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 co. 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ogni atto che non contenga tale indicazione è da ritenersi nullo. In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

Ceipiemonte dovrà presentare al Settore Affari Internazionali e Cooperazione la documentazione a supporto delle fatturazioni.

La tipologia di spese ammissibili e la documentazione giustificativa comprovante le spese effettivamente sostenute nell'ambito del servizio affidato per le attività

oggetto di fatturazione, e i relativi obblighi di conservazione, sono quelli previsti

dalla normativa vigente e da eventuali ulteriori disposizioni operanti tra le Parti.

Suddetta documentazione dovrà essere conservata da Ceipiemonte per consentire ai

soggetti a ciò preposti i controlli e le verifiche, di carattere documentale o in loco,

anche a campione, previsti dalle norme vigenti, al fine di accertare lo stato di

attuazione, le spese e la veridicità delle dichiarazioni, nonché per consentire le

attività di verifica delle spese ritenute necessarie dalla Regione ai fini

dell'erogazione delle risorse indicate al precedente art. 6.

La presentazione della rendicontazione finale si compone di una dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta sulla base del modello fornito dal Settore

committente, corredata dalla seguente documentazione:

1) una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte, da cui emerga in modo

puntuale l'attività realizzata dal soggetto affidatario nel periodo di riferimento e il

relativo impiego delle risorse;

2) un consuntivo economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle

attività affidate, composto da un elenco delle spese sostenute e quietanzate,

suddivise per WP e per voce di costo; un riepilogo per WP delle spese rendicontate;

un riepilogo per macrovoce delle spese rendicontate.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di fine

delle attività progettuali oggetto della rendicontazione stessa.

Art. 8 – MODALITÀ DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole

contrattuali qualora intervengano modificazioni normative o situazioni che possano

comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività oggetto di

affidamento o delle condizioni di affidamento.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati

mediante appositi atti aggiuntivi/modificativi alla presente Convenzione, approvati

nelle forme previste, che non comporteranno revoca dell'affidamento del servizio

oggetto della presente Convenzione né deroga tacita alla durata di quest'ultima.

Le Parti potranno comunque concordare eventuali proroghe alla durata della

presente Convenzione, da formalizzarsi, se necessario, mediante appositi atti

aggiuntivi/modificativi alla stessa, e comunque per iscritto, sulla base di adeguate

motivazioni.

Art. 9 – REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per

sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il

riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Ceipiemonte nel caso in cui la

revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi,

ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto

riguardo all'interesse dell'altra e fatta salva la facoltà di agire in danno, ai sensi

delle disposizioni vigenti in materia di inadempimento delle obbligazioni

contrattuali.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a

Ceipiemonte l'inadempienza riscontrata entro trenta giorni, intimando alla stessa di

rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le

Parti. A seguito della predetta contestazione, Ceipiemonte può presentare

controdeduzioni entro i successivi trenta giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Ceipiemonte

non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione della Convenzione.

Art. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha decorrenza a far data dalla sua sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2027, fatte salve le eventuali proroghe alla durata della stessa ai sensi del precedente art. 8.

Art. 12 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO

La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sull’attività di Ceipiemonte, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R n. 21-2976 del 12 marzo 2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”. La vigilanza sull’affidamento regolamentato dalla presente Convenzione deve essere altresì conforme alla normativa generale e speciale di riferimento.

Fermi restando gli impegni assunti con la presente Convenzione e nel rispetto dei medesimi, Ceipiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, in ogni caso assicurando la qualità delle prestazioni e il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, a cui si ispira l’azione amministrativa, e l’osservanza delle normative nazionali e sovranazionali di riferimento.

Tutte le persone impiegate nelle attività previste dalla presente Convenzione sono tenute a osservare il segreto, salvo autorizzazione della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente Convenzione.

Ceipiemonte dà garanzia che il personale sia a conoscenza degli obblighi di riservatezza e vi si conformi.

Il Soggetto affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, non viene predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono di natura esclusivamente intellettuale, rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO ANTICORRUZIONE

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, come modificato dalla D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa, nonché gli ulteriori obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, entrato in vigore il 14 luglio 2023, che ha

apportato modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche

Amministrazioni approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e che qui si richiama

quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo

della Giunta della Regione Piemonte, esso, oltre ai dipendenti della Giunta

regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori

d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per

quanto compatibile.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e

dal PIAO, di cui alla D.G.R. n. 38-1162/2025/XII del 26 maggio 2025, nel quale è

confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

Ceipiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o

autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei

confronti della stessa Ceipiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività

negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione

del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura specifica prevista dal PIAO della Regione Piemonte,

Ceipiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità come

previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione

Piemonte.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA–

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La Regione Piemonte e Ceipiemonte si impegnano al rispetto degli obblighi previsti

dal “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE” (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - nel seguito anche

GDPR) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei

dati personali”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE)

2016/679.

Poiché lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento può

comportare, come comporta, a carico di Ceipiemonte attività di trattamento di dati

personali, queste devono essere effettuate in osservanza del Regolamento (UE)

2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Per tale ragione Ceipiemonte, ai fini

dell'adempimento della presente Convenzione è nominata, ai sensi dell'art. 28 del

GDPR, Responsabile (esterno) del trattamento dei dati personali relativi a persone

fisiche, effettuato con o senza l'ausilio di processi automatizzati, acquisiti nello

svolgimento delle attività esecutive del progetto “Iniziativa promozionale di

internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo

dicembre 2025 – dicembre 2026” e comunque necessari all’adempimento degli

obblighi connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente

Convenzione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale della Regione

Piemonte; il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore del Settore

Affari Internazionali e Cooperazione della Direzione regionale Coordinamento

Politiche e Fondi Europei.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Regione

Piemonte è: dpo@regione.piemonte.it.

In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento dei dati, Ceipiemonte tratterà i

dati personali, che verranno forniti, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 GDPR.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente per conto del Titolare, rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. A tal fine, si impegna a fornire ai soggetti interessati, anche attraverso il proprio sito internet www.centroestero.org, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

La suddetta informativa, reperibile sul sito della Regione Piemonte, viene espressa anche con riferimento al trattamento, da parte della Regione Piemonte, dei dati personali riferiti a persone fisiche di Ceipiemonte s.c.p.a., comunicati alla Regione e acquisiti per la finalità di stipula della presente Convenzione o per altre finalità derivanti dall'esecuzione della medesima.

Ceipiemonte, quale Responsabile (esterno) del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente Convenzione, Ceipiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato a), quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che si accetta con la sottoscrizione della medesima.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ

Ceipiemonte risponde per danni dipendenti da fatti, atti od eventi ad esso imputabili

arrecati alla Regione e ad altri soggetti terzi nell'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento, secondo le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ATTO - SUBAPPALTO

Il presente atto convenzionale non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ceipiemonte non può, se non previa autorizzazione della Regione, appaltare a soggetti terzi una o più delle attività ricomprese nel presente affidamento.

E' comunque consentito a Ceipiemonte di avvalersi di soggetti esterni per le consulenze specialistiche e per l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 17 – OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Ceipiemonte è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria fatti che possano configurarsi come reati, di cui venga a conoscenza in occasione dell'esercizio di funzioni o di svolgimento di attività oggetto del presente affidamento. Di ogni denuncia è data immediatamente informazione alla Regione.

Art. 18 – REGISTRAZIONE E REPERTORIAZIONE - ONERI

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte, tasse e spese, derivanti dalle norme vigenti, saranno a carico di Ceipiemonte.

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto, pari a euro 250,00, sarà a carico di Ceipiemonte, nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.18, comma 10, D. lgs. n. 36/2023). L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente atto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1573 ("Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. lgs. 31 Marzo 2023, n. 36"), anno di riferimento 2025.

La presente Convenzione sarà repertoriata presso il Settore regionale competente

(Settore Contratti e Servizi della Direzione della Giunta Regionale) a cura del
Settore committente.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che insorga tra le Parti in relazione alla interpretazione,
esecuzione e/o validità della presente Convenzione il Foro competente è quello di
Torino.

La presente Convenzione si compone di 19 articoli e di n. 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei

Settore Affari Internazionali e Cooperazione

Il Responsabile

Davide Antonio Gandolfi

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

CEIPIEMONTE S.C.P.A.

Il Direttore Generale

Stefano Nigro

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO a)

Disciplina dei trattamenti effettuati da Ceipiemonte s.c.p.a. quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nell'ambito della Convenzione di affidamento delle attività riguardanti il servizio di realizzazione del Progetto “Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026””, di cui alla DD..... del....., a cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione della Convenzione medesima, Ceipiemonte s.c.p.a. assume il ruolo di Responsabile (esterno) del trattamento (nel seguito Responsabile), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Quale Responsabile, Ceipiemonte s.c.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Affari Internazionali e Cooperazione della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, quale Delegato del Titolare (Giunta Regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

	cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità	
	per le quali sono trattati;	
	e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per	
	un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali	
	sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,	
	compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,	
	da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal	
	danno accidentali.	
	3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI	
	I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile	
	esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:	
	- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.	
	I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e	
	all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.	
	Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a	
	quanto previsto dalla presente Convenzione e alle istruzioni ivi contenute.	
	4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI	
	Tipo di dati personali	
	I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dal	
	Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali	
	sono i seguenti:	
	• dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di	
	residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);	
	• eventuali dati relativi a condanne penali e reati.	
	Categorie di interessati	

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che conferiscono i dati per la partecipazione al Progetto “Iniziativa promozionale di internazionalizzazione a supporto del sistema produttivo regionale per il periodo dicembre 2025 – dicembre 2026”, nonché quelli comunque necessari all’adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione di servizio.

Banche dati

Banche dati di Ceipiemonte s.c.p.a. o in uso alla stessa.

Sistema Gestionale e di Protocollo di Ceipiemonte s.c.p.a.

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui alla presente Convenzione.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi di controllo a ciò preposti.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con

particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi

	trattamenti;	
	• assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi	
	relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla	
	eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt.	
	35-36 del GDPR;	
	• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure	
	tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al	
	fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti	
	dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;	
	• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il	
	rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della	
	natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile	
	del trattamento;	
	• comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,	
	anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati	
	ordinariamente.	
	7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
	Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,	
	incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto	
	riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella	
	realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione.	
	A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare,	
	non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi	
	modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli	
	interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto	

relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto dalla presente Convenzione.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dalla presente Convenzione.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto dalla presente Convenzione dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni della Convenzione di servizio. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nella presente Convenzione;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 parr. 2-4 del GDPR, a

redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di

tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto,

evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento,

del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del

trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del

trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o

un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o

dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la

documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e

organizzative di cui all'art. 32 par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con la presente Convenzione, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione

scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili

del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome

del Sub-Responsabile (art. 28 par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile

faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-

Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano

garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa

pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici,

con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i

loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con

particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità

degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-

Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da

qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato

del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla

violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste

riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il

Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione

e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione,

comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi

incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal

medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le

operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa alla

presente Convenzione.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da

quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica

solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare

tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni,

ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni
altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.